Numero di raccolta generale 29594/2026
Data pubblicazione 19/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta da:

Oggetto:

Lavoro pubblico trattamento fine servizio enti locali Regione Calabria

Ud.21/10/2026 PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

-ricorrente-

contro

-controricorrente-

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Rosalia Marasco, dipendente della Regione Calabria con qualifica e funzioni di dirigente, dal 9 giugno 2005 al 30 settembre 2012

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

(in posizione di comando fino al 1° aprile 2010), ha condannato l'Ente regionale al pagamento della complessiva somma di euro 31.444,47, quale differenza calcolata dal settore economico della stessa Regione fra l'importo erogatole a titolo di trattamento di fine servizio e quello alla stessa spettante per effetto del computo degli anni di lavoro prestati alle dipendenze del Comune di Cosenza, dal 13 maggio 1980 all'8 giugno 2005.

2. Nei limiti di rilievo, la Corte territoriale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1986, i dipendenti regionali hanno diritto ad un'indennità pari a 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione lorda per ogni anno di servizio, con il relativo onere economico a carico della Regione Calabria; d'altro canto, l'art. 2 della medesima legge stabilisce che sono utili ai fini del predetto trattamento di cui all'art. 1 «*i periodi riconosciuti allo stesso fine*» secondo il T.U. n. 1032 del 1973. In base a tale rinvio, i giudici d'appello hanno ritenuto fondata la domanda, per avere la dirigente dedotto, senza contestazione, di aver versato ininterrottamente i contributi INADEL per tutto il periodo, considerato che l'art. 17, primo comma, del T.U., relativo ai servizi computabili ai fini del diritto all'indennità di buonuscita, prevede che «*i servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dallo istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico*».

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria per due motivi, assistiti da memoria, cui ha opposto difese Rosalia Marasco con controricorso, pure corredato da memoria, seppure non tempestiva.

4. In sede di memoria la Regione ricorrente ha evidenziato che, con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24, è stata fornita

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

l'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986, prevedendo che il trattamento previdenziale ivi previsto è da intendersi applicabile esclusivamente agli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore che all'atto del collocamento in pensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale.

5. In esito all'adunanza del 5 giugno 2026 questa Sezione, con ordinanza interlocutoria n. 21479 del 24 giugno 2026, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per approfondire l'esegesi della normativa posta dalla Corte di merito a fondamento della decisione impugnata e vagliare, nel contraddittorio delle parti, l'orizzonte ermeneutico che deriva dalla sopravvenuta disposizione, definita di interpretazione autentica, anche nei suoi risvolti di legittimità, sul piano costituzionale interno e su quello sovranazionale.

6. In prossimità dell'udienza pubblica l'Ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, richiamate nel corso della discussione orale, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria *ex* art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'erronea interpretazione di un fatto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale (al punto 9.1 della motivazione) ritenuto che la Regione Calabria non avesse contestato le pretese della ricorrente, così non tenendo conto della netta confutazione invece opposta dall'Ente (come peraltro evincibile dalla nota prot. 117829 del 21/03/2019 già prodotta nel fascicolo di primo grado e dagli scritti difensivi) circa l'esclusiva computabilità dei periodi prestati alle dipendenze della medesima Regione, come previsto dal comma 1a) dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 1986.

2. Con il secondo mezzo si denuncia che i giudici d'appello, falsamente applicando l'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 19 del 1986, abbiano violato l'art. 2, comma 1 lett. a) della stessa legge

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

regionale, che espressamente ritiene utili, ai fini del computo del servizio ai fini del trattamento di fine servizio, i periodi "prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego". Si sottolinea che Rosalia Marasco non è stata dipendente statale, bensì dipendente del Comune di Cosenza e solo successivamente (dal 1° aprile 2010 fino al 30 settembre 2012) transitata nei ruoli della Regione Calabria, cosicché non poteva essere considerata soggetto di diritto individuabile nelle previsioni di cui al d.P.R. n. 1032 del 1973 né, tantomeno, potevano essere ricongiunti i servizi prestati con iscrizione al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali.

3. Il Collegio ritiene che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24, dichiaratamente qualificata come norma di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986, per violazione degli artt. 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE

4. La Corte territoriale ha accolto l'appello proposto dalla lavoratrice secondo la disciplina prevista dalla legge regionale n. 11 del 1986, e, segnatamente, in base alla lettura combinata dell'art. 2 – che individua i periodi utili al trattamento di cui all'art. 1 – con l'art. 17 del T.U. n. 1032 del 1973.

In effetti, la legge regionale 2 maggio 1986, n. 19, in tema di «*Trattamento di fine servizio del personale regionale.*» stabilisce, all'art. 1:

«*1. I dipendenti regionali ed i loro aventi causa hanno diritto ad un trattamento previdenziale (indennità di anzianità), pari al 1/12 dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio, calcolata secondo i criteri e le modalità applicati dall'INADEL nella determinazione dell'indennità premio fine servizio.*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

2. Fa carico alla Regione l'eventuale maggiore somma fra l'ammontare spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda corrisposta a titolo di indennità premio di servizio di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o per altro analogo diritto dalla Regione stessa o dell'Ente presso cui si è instaurato il rapporto previdenziale.

3. Quanto previsto al precedente primo comma richiede per l'applicazione che sia stato prestato almeno un anno di servizio presso la Regione indipendentemente se e presso quale Ente maturi il diritto a pensione.».

I periodi utili al trattamento di cui all'art. 1 sono determinati dal successivo art. 2, secondo cui:

«Sono utili per il computo di servizio ai fini del trattamento previdenziale i seguenti periodi:

a) quelli prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego;

b) quelli riconosciuti, allo stesso fine, secondo il T.U. approvato con D.P.R 29-12-1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente;

c) quelli riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente al momento della cessazione dal servizio del dipendente.

2. Al personale trasferito alla Regione, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso lo INADEL dei servizi prestati presso l'ente di provenienza e a condizione che risultino versate alla Tesoreria regionale le somme accantonate a titolo di indennità di fine servizio, la Regione riconosce ai fini previdenziali i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza limitatamente a quelli per i quali sia stato versato alla Regione il corrispondente importo della liquidazione o di altro analogo trattamento.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

3. Ogni altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico diverso dalla Regione per potere essere considerato ai fini del computo del servizio utile per il trattamento previdenziale deve essere riscattato ad iniziativa del dipendente secondo lo ordinamento di detto Istituto.».

La Corte di merito ha, dunque, provveduto ad individuare quali fossero i periodi riconosciuti dal T.U. di cui al d.P.R. n. 1032 del 1973, richiamato dall'art. 2, comma 1, *sub* lett. b), rinvenendo nell'art. 17 del citato T.U., in tema di servizi ricongiungibili, la disposizione di riferimento, laddove prevede che i «*servizi prestati con iscrizione […] al Fondo di previdenza dell'istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico*.».

Ne è seguito l'accoglimento della domanda avanzata dalla lavoratrice, che aveva versato i contributi INADEL per tutto il periodo in contestazione.

5. Rispetto a tale impianto normativo, siccome interpretato nella sentenza impugnata, pubblicata in data 29 novembre 2022, è intervenuta la legge della Regione Calabria del 26 maggio 2023 n. 24, il cui articolo 1, rubricato espressamente «*Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale n. 19/1986*», dispone:

«1*. Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19 (Trattamento di fine servizio del personale regionale) è da intendersi applicabile esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore che all'atto del collocamento in pensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale; e le parole: "indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione", di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, sono da intendersi riferite esclusivamente a quei casi in cui il dipendente regionale pur avendo svolto attività lavorativa presso altro Ente, si trovi*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

all'atto della pensione nei ruoli della Regione e abbia prestato almeno un anno di servizio presso la stessa.».

6. Si pone, dunque, la questione della legittimità della normativa sopravvenuta, di valenza dichiaratamente retroattiva in quanto qualificata di interpretazione autentica, come tale suscettibile di dirimere la controversia in senso favorevole alla Regione.

Infatti, la disposizione, nel prevedere che «*Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19 (Trattamento di fine servizio del personale regionale) è da intendersi applicabile esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione*», se applicata retroattivamente per disciplinare la fattispecie in esame, condurrebbe alla riforma della sentenza impugnata ed al rigetto della domanda della lavoratrice, che, per l'appunto, ha rivendicato il riconoscimento del diritto al computo nel calcolo del trattamento di fine servizio dovutole dall'ente regionale anche degli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune di Cosenza.

7. Sussiste, dunque, il requisito richiesto dall'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, ossia l'effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale prospettata e la definizione del giudizio pendente dinanzi a questa Corte.

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA

8. La legge della Regione Calabria del 26 maggio 2023 n. 24, dichiaratamente di interpretazione autentica, è intesa a disciplinare fattispecie che si sono perfezionate in data antecedente alla sua entrata in vigore e, segnatamente, a delimitare l'ambito di applicazione del trattamento di fine servizio regionale previsto dall'art. 1 della legge n. 19 n. 1986, circoscrivendo i periodi utili agli «*anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione*».

8.1. Nel presente giudizio viene, dunque, in rilievo l'incidenza retroattiva che contraddistingue la disposizione in esame e su tale

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

peculiare profilo si incentra il dubbio di legittimità, sul piano costituzionale interno e su quello sovranazionale, sollevato con l'ordinanza interlocutoria e ripreso nella memoria depositata dalla difesa della controricorrente, che ha chiesto di sollevare apposita questione ove questa Corte non ritenga di poter accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata.

9. Sul punto, va premesso che, per costante giurisprudenza della Corte costituzionale (fra molte, Corte cost. sentenza n. 174 del 2019), il divieto di retroattività della legge si erge a fondamentale valore di civiltà giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost).

In altri àmbiti dell'ordinamento il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, purché tale intervento trovi «*adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata*» (così Corte cost. sentenza n. 73 del 2017).

I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano alla salvaguardia dei princìpi costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., alla tutela del legittimo affidamento e dell'effettività del diritto di difesa, *ex* art. 24 Cost., alla coerenza e alla certezza dell'ordinamento giuridico nonché al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario di cui all'art. 101 Cost. (in tal senso, Corte cost. sentenza n. 170 del 2013, sentenza n. 103 del 2013, sentenza n. 271 del 2011).

10. Rilevano, inoltre, i princìpi della preminenza del diritto e dell'equo processo, attraverso il richiamo congiunto all'art. 111 Cost. e all'art. 6 CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.

Tali profili di censura si rivelano inscindibilmente connessi nel sindacato sulle leggi retroattive (così ancora, Corte cost. sentenza n. 174 del 2019), data la «*corrispondenza tra principi costituzionali interni in*

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

materia di parità delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo» (Corte cost. sentenza n. 191 del 2014; nello stesso senso, sentenza n. 12 del 2018).

11. La "parità delle armi" impone di assicurare a ogni parte la possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alla controparte (Corte EDU, sentenza 9 dicembre 1994, *Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia*).

11.1. In questo senso, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che, benché non sia precluso al legislatore di disciplinare – mediante nuove disposizioni retroattive – diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo contenuti nell'art. 6 impediscono l'interferenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia in corso, in assenza di motivi di interesse generale idonei a giustificare una simile ingerenza, tali non potendo essere considerati da soli i motivi finanziari (Corte EDU, sentenza 31 maggio 2011, *Maggio ed altri c. Italia*; in senso conforme, *Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2012, Anna De Rosa e altri c. Italia*; Corte EDU, sentenza 15 aprile 2014, *Stefanetti ed altri c. Italia;* in particolare, nel senso che i motivi finanziari non bastano da soli a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso, *Corte EDU, sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin c. Francia*).

12. La giurisprudenza costituzionale, poi, non ha mancato di precisare che spetta agli Stati contraenti il compito di identificare i motivi imperativi di interesse generale (Corte cost. sentenza n. 303 del 2011), che conducono a individuare «*un punto di equilibrio nella dialettica tra i valori in gioco*» (Corte cost. sentenza n. 127 del 2015), alla luce di «*una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali*» (Corte cost. sentenza n. 311 del 2009), rimessa

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

al margine di apprezzamento dei singoli Stati (Corte cost. sentenza n. 174 del 2019).

13. Peraltro, i diritti riconosciuti dalla Costituzione non possono non interagire con quelli previsti dalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di reciproca integrazione e quindi di bilanciamento (ancora, Corte cost. sentenza n. 174 del 2019).

14. In tale prospettiva, tra gli elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, la Corte costituzionale, in armonia con le enunciazioni di principio della Corte EDU, ha conferito rilievo al metodo e alla tempistica dell'intervento legislativo, che vede lo Stato o l'amministrazione pubblica parti di un processo già radicato e si colloca a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica (Corte cost. sentenza n. 12 del 2018).

15. Così richiamate le condizioni enucleate in via generale dalla giurisprudenza costituzionale per legittimare l'efficacia retroattiva delle leggi interpretative in materia civile, venendo al caso in esame, occorre in primo luogo sottolineare il lungo tempo che è intercorso tra la norma oggetto di interpretazione, risalente al 1986, e quella di interpretazione autentica, introdotta soltanto nel 2023.

15.1. Di più, risulta che la legge è intervenuta in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, che ha visto soccombente la Regione proprio in virtù della legge oggetto di interpretazione.

15.2. Addirittura, la legge interpretativa risulta approvata nel maggio 2023, poco dopo la proposizione del ricorso per cassazione oggetto del presente giudizio, per l'appunto notificato nel febbraio 2023.

16. Sotto il profilo contenutistico, risulta evidente che con la legge del 2023 è stata ristretta con valenza retroattiva la platea dei destinatari del trattamento previdenziale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986, «*da intendersi applicabile esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione*». In tal modo,

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

l'individuazione dei periodi inclusi nel computo del trattamento è stata delimitata all'ipotesi già contemplata dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 2 della legge del 1986 («*[i periodi] prestati alle dipendenze della Regione in costanza di rapporto d'impiego*»), sostanzialmente abrogando, per incompatibilità, il caso espressamente contemplato dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 2, che prevede come utili per il computo del servizio ai fini del medesimo trattamento i periodi «*riconosciuti, allo stesso fine, secondo il T.U. approvato con D.P.R 29-12-1973, n. 1032, nel testo vigente all'atto della cessazione dal servizio del dipendente*», previsione che, come sopra annotato, ha fondato l'accoglimento della domanda della lavoratrice.

17. Né potrebbe ritenersi che l'intervento del legislatore regionale sia stato giustificato dall'esigenza di chiarire il significato oscuro della norma del 1986, stante l'inequivoco tenore della stessa, secondo la piana lettura resa dalla Corte territoriale e pienamente condivisa da questa Corte.

17.1. Neppure potrebbe sostenersi che la scelta ermeneutica operata con la legge regionale del 2023 rientri tra le possibili varianti di senso, compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, atteso che, per quanto sopra osservato, la disposizione di "interpretazione autentica" ha piuttosto comportato l'abrogazione con efficacia retroattiva di una specifica ipotesi contemplata dalla legge del 1986.

17.2. Risulta, dunque, preclusa la stessa possibilità di una interpretazione conforme o costituzionalmente orientata, posto che il senso inequivoco della legge interpretativa è proprio quello di disporre in maniera innovativa e con efficacia retroattiva la restrizione dei periodi computabili ai fini dello speciale trattamento integrativo esclusivamente a quelli prestati alle dipendenze della Regione.

18. Del resto, la conferma che nell'originario impianto della legge regionale del 1986 il trattamento previdenziale in contestazione spettasse anche al personale transitato alla Regione da altro ente locale ed in regola

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

con i prescritti requisiti contributivi si trae anche dalla pronuncia richiamata in memoria dalla difesa dell'ente (Corte cost. sentenza n. 244 del 2020).

Infatti, con tale decisione, prima di esaminare la sollevata questione di costituzionalità degli artt. 1 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), dell'art. 15, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015), e dell'art. 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), il giudice di legittimità delle leggi ha inquadrato la vicenda premettendo una ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, sintetizzabile nei seguenti termini, per quanto di rilievo nella presente sede.

Richiamata la disciplina sul trattamento di fine servizio per i dipendenti del comparto locale, di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152 (*Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali*), a fronte di quella sull'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, di cui al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (*Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato*), è stato sottolineato come la prima prestazione sia calcolata su 1/quindicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua utile, moltiplicata per gli anni di servizio, laddove l'indennità di buonuscita corrisponde invece ad 1/dodicesimo dell'80 per cento dell'ultima retribuzione annua utile, moltiplicata per gli anni di servizio.

In tale contesto storico, caratterizzato dalla contemporanea vigenza di regimi diversi per dipendenti statali e regionali, la legge della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 1982 - al pari di altre adottate dalle Regioni ad autonomia ordinaria nello stesso periodo, con analogo, se non talvolta

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

identico tenore, come, per l'appunto, quella approvata nel 1986 dalla Regione Calabria - si proponeva di equiparare il trattamento di fine servizio, spettante ai dipendenti regionali all'indennità di buonuscita erogata agli altri dipendenti pubblici, compensando la differenza economica con l'istituto dell'integrazione regionale a carico dei bilanci delle Regioni.

In particolare, tale esigenza era emersa in seguito al massiccio trasferimento di funzioni operato con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), accompagnato dal trasferimento di personale dai ruoli dello Stato a quello delle regioni, in linea con l'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, al fine di evitare disparità di trattamento tra impiegati già occupati presso le regioni e quelli trasferiti da altre amministrazioni statali, chiamati, nonostante la diversa provenienza, a svolgere i medesimi compiti.

Mutato il quadro normativo statale di riferimento, con la generale riforma del trattamento pensionistico obbligatorio e complementare di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*) e con le successive disposizioni che hanno previsto il graduale passaggio al nuovo sistema, è venuto a delinearsi un duplice regime, di tipo pubblicistico per i dipendenti assunti prima del 2001, corrispondente al TFS, e di tipo privatistico per i dipendenti assunti a partire dal 1° gennaio di tale anno, costituito dal TFR. La duplicità di regime ha comportato che, in ambito regionale, la previsione dell'integrazione regionale al TFS sia rimasta inalterata per i dipendenti assunti prima del 2001, che non avevano optato per il nuovo regime del TFR e che, quindi, continuano a fruire del trattamento di fine servizio di tipo pubblicistico.

In tale rinnovato scenario la Regione Emilia-Romagna è intervenuta con la legge n. 2 del 2015, disponendo l'abrogazione della legge regionale

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

n. 58 del 1982 facendo, tuttavia, salva la posizione dei dipendenti assunti prima del 2001 e con almeno un anno di anzianità presso la medesima Regione alla data dell'entrata in vigore della medesima legge, in attesa dell'estinzione del regime di TFS a seguito dell'introduzione del TFR nel settore del pubblico impiego, e conseguentemente del venir meno della quota integrativa erogata dalla Regione. In tal modo la Regione Emilia-Romagna ha perseguito l'intento di contenere la spesa ma ha salvaguardato i diritti dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si era sviluppato nell'arco di tempo in cui era vigente il testo originario della legge.

Come significativamente sottolineato nella pronuncia in commento, l'intento di contenimento della spesa relativa al personale regionale risultava ancor più chiaramente dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 8 della legge reg. Emilia-Romagna n. 13 del 2016, che era stata adottata a seguito del transito nei ruoli regionali di circa un migliaio di dipendenti delle Province, per effetto del processo di riordino imposto dal legislatore statale con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*); cosicché la limitazione dell'integrazione regionale al TFS ai soli dipendenti in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2015 mirava a escludere da simile prestazione il nuovo personale proveniente dai ruoli delle Province, in buona parte rientrante nel regime di trattamento di fine servizio.

Così chiarita l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento alla normativa della Regione Emilia-Romagna, perché inscritte all'interno della complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi.

19. Dall'ampia ricostruzione svolta nella richiamata decisione della Corte costituzionale risulta evidente che il trattamento previdenziale integrativo previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna del 1982 per equiparare il TFS all'indennità di buonuscita degli impiegati statali, di tenore analogo se non identico a quello della legge della Regione Calabria del 1986, è chiaramente applicabile anche al personale degli enti locali transitato nei ruoli regionali che versa nella prescritte condizioni.

20. In base a tale assunto si coglie la differenza fra l'intervento operato dalla Regione Emilia-Romagna, risultato esente da censure, e quello effettuato dalla Regione Calabria, oggetto del presente giudizio: nel primo caso, la finalità di contenimento della spesa è stata conseguita delimitando nel tempo il personale ammesso al beneficio (dipendenti in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge regionale del 2015, interpretata autenticamente nel 2016), comunque salvaguardando le posizioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si era sviluppato nell'arco di tempo in cui era vigente il testo originario della legge; nel secondo caso, la finalità di risparmio di spesa è stata realizzata restringendo con efficacia retroattiva l'originario ambito di applicazione della legge del 1986 attraverso lo schermo di una norma di interpretazione autentica, approvata nel 2023, in pendenza di giudizio ed in esito a pronuncia sfavorevole alla stessa Regione ed oggetto della presente impugnazione.

21. Pertanto, con la legge di interpretazione autentica approvata nel 2023 in pendenza di giudizio la Regione Calabria ha conferito efficacia retroattiva alle previsioni limitative della disciplina riguardante i trattamenti di fine servizio, restringendo i destinatari, in conformità alla difesa assunta nella presente controversia. Non risulta, dunque, apprezzabile il perseguimento di un motivo imperativo di interesse

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

generale attraverso l'enunciazione di una regola astratta quanto piuttosto l'emanazione di una previsione rivolta ad una circoscritta platea di destinatari, suscettibile di orientare l'esito di uno specifico contenzioso (in tal senso, Corte cost. sentenza n. 174 del 2019).

22. Per tutte le considerazioni espresse va, pertanto, disposta la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 24, qualificato come norma di interpretazione autentica, nella parte in cui restringe con efficacia retroattiva l'applicazione del trattamento previdenziale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 19 del 1986 agli «*anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore che all'atto del collocamento in pensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale*»;

dispone la sospensione del presente giudizio;

ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte ed al Presidente della Giunta della Regione Calabria;

ordina, altresì, che l'ordinanza venga comunicata dal Cancelliere al Presidente del Consiglio della Regione Calabria;

dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/10/2026.

La Presidente

Annalisa Di Paolantonio

Firmato Da: ANNALISA DI PAOLANTONIO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 37daadbe02edb84c